



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 151 del 29 marzo 2024

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 199
DEL 28 MARZO 2024**

NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 MARZO 2024)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì ventotto del mese di marzo, alle ore 14.44 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Palazzo, Regimenti, Righini e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *la Vicepresidente.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Maselli e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 199

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona.

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- il regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 “Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024- 2026. Approvazione del “Documento tecnico di

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024 - 2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTI, altresì:

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica”, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e, in particolare, l’art. 1 comma 2;
- il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 ottobre 2023, T00216 “Nomina dei componenti della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche ed integrazioni”;

PRESO ATTO che la citata legge regionale 24 del 1996, in materia di cooperative sociali, risulta ormai essere ampiamente superata da un contesto legislativo e socio-economico mutato rapidamente, in particolare negli ultimi anni, considerate le diverse emergenze economiche, sociali e sanitarie;

CONSIDERATO che:

- la Regione Lazio ha avviato un percorso di revisione della legge regionale 24/1996, al fine di perseguire un’idea di sviluppo economico e sociale che sottolinei la centralità della persona attraverso il consolidamento di politiche socio-lavorative centrate sull’attuazione dei diritti di cittadinanza e sulla piena integrazione e inclusione sociale dei cittadini in condizioni di svantaggio;
- il quadro normativo più recente, tra cui la riforma del Terzo Settore, di cui al menzionato decreto legislativo 117 del 2017, e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui al citato decreto legislativo 112 del 2017, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui è portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarietà orizzontale solidaristica sia nell'ambito più specifico dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- le cooperative sociali, come individuate dalla richiamata legge 381/1991, sono uno strumento efficace per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e contribuire ad una vera integrazione sociale delle persone in difficoltà;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale in argomento è stata ampiamente condivisa con le parti sociali e in seno alla Consulta della Cooperazione sociale, istituita ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 24/1996 e come da ultimo rinnovata con citato Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00216/2023;

PRESO ATTO della nota del 25/03/2024, prot. n. 0413633, con la quale l’Ufficio Legislativo regionale comunica alla competente Direzione regionale Inclusione Sociale di aver effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 bis del R.R.1/2002, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale concernente “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”;

PRESO ATTO della relazione tecnica, acquisita agli atti con prot. 421687 del 26/03/2024 redatta dalla Direzione regionale Ragioneria generale, ai sensi dell’art. 40, della LR 11/2020, Allegato B del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 17 articoli, concernente "Nuove norme in materia di cooperazione sociale", corredata da:

- relazione illustrativa dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 17 articoli, concernente "Nuove norme in materia di cooperazione sociale", corredata da:

- relazione illustrativa dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NUOVE NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione e dell'articolo 7, comma 2, lettera o) dello Statuto riconosce:

- a) la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e ne favorisce e promuove lo sviluppo;
- b) la cooperazione sociale quale strumento privilegiato per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, finalizzate alla promozione dell'occupazione che coniughi sviluppo, solidarietà e coesione sociale.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, anche mediante l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, di istruzione, formazione, lavoro e abitative, nonché attraverso la creazione di reti territoriali per l'ottimizzazione delle risorse, l'efficienza dei servizi, la qualità e l'efficacia delle prestazioni, provvede a:

- a) disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e le attività dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario nonché le attività di formazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone di cui all'articolo 3 e nell'ottica di favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi e del lavoro;
- b) determinare, ferma restando la titolarità e la responsabilità sulla programmazione degli enti locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche;
- c) dettare indirizzi e criteri operativi in materia di affidamento di servizi alle cooperative sociali;
- d) disciplinare l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
- e) disciplinare il funzionamento della Consulta regionale per la cooperazione sociale.

Art.2

(Cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali operano ai sensi della l. n. 381/1991, quali organismi senza fini di lucro, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della l. n. 381/1991, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e in particolare di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui all'articolo 3, comma 1, nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli.

2. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della l. n. 381/1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci e che le prestazioni dei soci volontari possano essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.

4. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

5. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della loro rendicontazione nonché ad agevolare una idonea valutazione delle performance della propria organizzazione e dell'impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, della norma contrattuale di settore applicata, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.

6. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, di cultura dell'impresa sociale, del rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell'impresa e di correttezza

comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

7. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della l. 381/1991.

Art. 3

(Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità sociale)

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate quelle di cui all'articolo 4 della l. n. 381/1991.
2. Sono altresì considerate persone in condizione di fragilità sociale quelle di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché coloro che vivono una fase di vulnerabilità e di disagio economico e sociale anche transitorio.

Art. 4

(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. In attuazione dell'articolo 9 della l. n. 381/1991, presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'albo delle cooperative sociali, di seguito denominato "albo", che si articola nelle seguenti sezioni:

- a) "sezione A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) "sezione B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) "sezione C", nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della l. 381/1991.

2. Le cooperative sociali di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni "A" e "B" dell'albo regionale alle seguenti condizioni:

- a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;
- b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'albo:

- a) le cooperative sociali aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio;
- b) i consorzi, aventi sede legale ed operativa nella Regione Lazio, costituiti come società cooperative la cui compagine sociale sia costituita in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella menzionata percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'albo della Regione Lazio.

4. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, con le società "in house", con gli enti pubblici dipendenti o strumentali, con le aziende e con gli enti del servizio sanitario regionale, con le aziende dei servizi alla persona (ASP), con gli enti locali singoli o associati, nonché per accedere ai benefici comunque denominati disposti dalla Regione in favore delle cooperative sociali.

5. La revisione dell'albo avviene con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative e procedere alla loro eventuale cancellazione.

6. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni e la decadenza dai benefici di cui al comma 4.

7. Nel portale istituzionale della Regione è istituita un'apposita sezione dedicata alla cooperazione sociale anche ai fini della pubblicazione e della consultazione dell'albo.

Art. 5

(Gestione dell'albo)

1. La gestione dell'albo è affidata alla Camera di Commercio di Roma che provvede, in particolare, alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il suo mantenimento o per la cancellazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula apposita convenzione con la Camera di Commercio di Roma ove sono stabiliti criteri, modalità e relativi oneri finanziari per la gestione dell'albo.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 12 e d'intesa con la Camera di Commercio di Roma, stabilisce le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dell'albo nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

Art. 6

(Iscrizione all'albo)

1 Ai fini dell'iscrizione all'albo la cooperativa o il consorzio richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e operativa nel Lazio ed essere iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalle competenti Camere di Commercio;
- b) essere iscritta all'albo nazionale delle società cooperative previsto nell'art. 223 sexiedecies delle disposizioni di attuazione del codice civile e successive modificazioni, nella sezione "Mutualità prevalente di diritto", categoria "Sociale" e nella categoria dell'attività esercitata. L'iscrizione all'albo nazionale non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.
- c) svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) avere la compagine sociale conforme alla vigente normativa, con particolare riferimento all'articolo 2 della legge 381/1991;
- e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
- f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
- g) aver approvato il bilancio sociale;
- h) essere stata sottoposta a revisione o aver richiesto la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella "sezione B" dell'albo, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, devono presentare un numero di lavoratori in condizione di svantaggio di cui all'articolo 3, comma 1, tale da rispettare il rapporto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991.

Art. 7

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo è disposta nei seguenti casi:

- a) eventuali modificazioni statutarie dirette ad eliminare il carattere di “cooperative sociali”;
- b) scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a ventiquattro mesi o cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”) e successive modifiche;
- c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste dal d.lgs. 220/2002;
- d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come previsto all'articolo 2 della l. 381/1991;
- e) qualora la cooperativa iscritta nella “sezione B” non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'irregolarità;
- f) su richiesta della cooperativa sociale iscritta;
- g) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne hanno consentito l'iscrizione nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo.

Art. 8

(Principi comuni per l'affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, alle società in regime di “in house providing”, agli enti pubblici dipendenti, alle agenzie, alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) nonché alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. Gli enti locali, singoli o associati, possono applicare le disposizioni del presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici rispettano i seguenti principi:
 - a) salvaguardia della qualità del servizio e dei diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici per le cooperative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici per le cooperative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - b) assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all'art. 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
 - c) rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente per le cooperative sociali, sottoscritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo e di eventuali contratti integrativi in materia di cambio di gestione e garantendo ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti in caso di avvicendamento tra enti gestori;
 - d) assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva anche con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 3 bis, della l. n. 381/1991;
 - e) preminenza delle specifiche esigenze ambientali e sociali sul principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/C;

4. Per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti possono riconoscere una maggiorazione del punteggio nei casi di impiego di una percentuale maggiore del trenta per cento di persone svantaggiate, di impiego di persone in condizione di fragilità sociale, di soluzioni organizzative del lavoro innovative e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.

Art. 9

(Affidamento di servizi alle cooperative sociali)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 11, l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), avviene:
 - a) con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici;
 - b) in regime di autorizzazione e accreditamento nel rispetto della disciplina comunitaria, statale e regionale vigente;
 - c) mediante gli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore.
2. Fatti salvi gli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore e la normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Le stazioni appaltanti effettuano le verifiche sui requisiti di affidamento e sui servizi erogati oggetto di affidamento alle cooperative sociali, con riferimento ai principi generali e specifici di cui alla presente legge e delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 10

(Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali)

1. La Regione, in relazione alle risorse programmate a valere sul bilancio regionale, eroga contributi per la realizzazione di progetti presentati da:
 - a) cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo;
 - b) enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti all'albo, in qualità di soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 11 della l. n. 381 del 1991 e dell'articolo 2, comma 4, al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei loro consorzi.
2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, nel rispetto dell'articolo 5 della l. n. 381/1991, riservano una quota non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento dell'importo annuo complessivo dell'approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, gli enti locali, singoli o associati, nonché le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale possono applicare le percentuali di riserva di cui al comma 2.
4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 2 e 3, il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. Le cooperative sociali ed i consorzi di cui al presente articolo non possono cumulare contributi regionali o di altri enti pubblici per lo stesso progetto o iniziativa.
6. La Regione concede un contributo di importo determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, a valere sui fondi di cui all'articolo 13, alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo facenti parte della Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 12 per attività di comunicazione, informazione,

promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per eventuale supporto alla gestione dell'albo nonché per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali.

7. Con apposito provvedimento della Direttrice o del Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale, sono determinati i criteri per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 6.

Art. 11

(Linee guida in materia di affidamenti alle cooperative sociali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 12, adotta apposite linee guida per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali, relativamente a:

- a) la gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;
- b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della l. n. 381/1991.

2. Nella determinazione dei corrispettivi, le linee guida fanno riferimento ai seguenti criteri:

- a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base delle tabelle, adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e del loro adeguamento in caso di rinnovo del CCNL di riferimento e nei casi previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici e affidamento dei servizi;
- b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati anche sulla base dei dati e degli studi disponibili a livello nazionale e regionale e condotti, in particolare, dalle Università, dalle camere di commercio, dagli ordini professionali in riferimento allo specifico settore.

3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 381/1991 qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 12

(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)

1. È istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata “Consulta”, con la finalità di favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

2. La consulta è composta da:

- a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Direttore o dalla Direttrice della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
- c) da sei rappresentanti, effettivi e loro supplenti, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- d) un rappresentante, effettivo e supplente, dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) regionale;
- e) un dipendente della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali con funzioni di segretario.

3. In relazione agli argomenti da trattare possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta gli Assessori regionali competenti nelle specifiche materie, ulteriori esperti nelle specifiche tematiche, rappresentanti delle cooperative sociali operanti nel territorio regionale, rappresentanti delle autonomie ed enti locali o altri organismi.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri agli assessorati competenti e formula proposte in materia di cooperazione sociale;
- b) monitora l’attuazione delle linee guida regionali per gli affidamenti dei beni e servizi alle cooperative sociali nonché l’attività delle cooperative sociali, con particolare riguardo all’utilizzo dei contributi finanziari e degli interventi della presente legge;
- c) elabora specifici strumenti in relazione alla valutazione dell’impatto sociale dei servizi erogati;
- d) individua specifici strumenti, modalità e risorse, anche sperimentali e in settori che non coinvolgono le cooperative sociali, adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, possano rappresentare ulteriore occasione di sviluppo e implementazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, favorendo anche la diffusione degli strumenti già previsti da specifiche disposizioni quali, tra l’altro, quelli di cui

all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

5. La Consulta si riunisce almeno trimestralmente o quando ne facciano richiesta i componenti.

6. La Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione dei suoi componenti è a titolo gratuito.

7. La Consulta dura fino alla scadenza della legislatura.

Art.13

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui agli articolo 5 e 10, si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo regionale per il sostegno alle cooperative sociali", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 3.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 14

(Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della consulta, presenta al comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
- b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
- c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla Direzione regionale competente per materia, in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, salvo quanto stabilito all'art. 16 della presente legge regionale.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Alle convenzioni ed agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla l.r. 24/1996. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 11, le convenzioni che si intendono stipulare e gli affidamenti che si intendono aggiudicare in favore delle cooperative sociali restano disciplinati dalle disposizioni della l.r. 24/1996 fino alla loro conclusione.
2. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della l.r. 24/1996. Fino alla completa trasmigrazione dei dati dalla piattaforma informatica della Regione Lazio denominata "ARTeS" al sistema informatico in uso presso la Camera di Commercio di Roma per la gestione dell'albo di cui all'articolo 5 e alla piena operatività del medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle procedure di iscrizione, variazione e di cancellazione dall'albo adottate ai sensi della l.r. 24/1996.
3. In fase di prima applicazione, la Consulta nominata ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. n. 24/1996, resta in carica fino alla naturale scadenza, con le funzioni previste dalla presente legge.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lazio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si inserisce in un quadro normativo che vede la legge regionale vigente in materia di cooperative sociali, la 24 del 1996, ampiamente superata sia dal punto di vista legislativo che da quello socio-economico. Si tratta, senza dubbio, di un provvedimento che, nel momento storico in cui fu approvato, conteneva diversi elementi di novità così come la legge statale 381 del 1991 che ne costituiva il punto di riferimento e della quale ne rappresentava, per diversi aspetti, l'attuazione. Nel frattempo, tuttavia, è indubbio che da quella data sono state introdotte numerose norme aventi rilevante incidenza nella materia che ci occupa.

Il quadro normativo più recente, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui è portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarietà orizzontale solidaristica sia nell'ambito più specifico dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Per tale motivo la Regione Lazio ha avviato un percorso di revisione della legge regionale 24/1996, al fine di perseguire un'idea di sviluppo economico e sociale che sottolinei la centralità della persona attraverso il consolidamento di politiche socio-lavorative centrate sull'attuazione dei diritti di cittadinanza e sulla piena integrazione e inclusione sociale dei cittadini in condizioni di svantaggio. Sotto questo profilo, peraltro, va evidenziato come anche la "categoria" delle persone svantaggiate vada rivista in funzione delle problematiche emergenti in contesti caratterizzati da nuove forme di povertà e di disagio psico-fisico e sociale.

È del tutto evidente come la cooperazione sociale sia uno strumento fondamentale in grado di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rendendo la solidarietà lo scopo prevalente della sua attività in cui la mutualità interna è orientata alla finalità solidaristica esterna. Le cooperative sociali, come individuate dalla legge 381/1991, sono uno strumento efficace per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e contribuire ad una vera integrazione sociale delle persone in difficoltà.

La riforma del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 117 del 2017, inoltre, ha confermato il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, ribadendone la necessità di coinvolgimento da parte delle amministrazioni fin dalla fase di programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi nel settore socio sanitario ed educativo.

Per un altro verso, la revisione della legge regionale 24/1996 nasce dalla necessità di adeguare la normativa sulle cooperative sociali alle importanti riforme in materia di appalti introdotte con il decreto legislativo 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici).

Per quanto riguarda un altro importante e delicato aspetto rappresentato dalla gestione dell'albo delle cooperative sociali, la presente proposta di legge ha inteso compiere un passo avanti nella direzione di una maggiore efficace ed efficiente gestione del medesimo, attribuendo la competenza in materia alla Camera di commercio di Roma. Quest'ultima, infatti, esercita istituzionalmente la funzione di gestione del registro delle imprese e, per tale motivo, dispone già di un'ampia e consolidata base di dati e conoscenze che consente di evitare, a carico delle cooperative, inutili duplicazioni e aggravii procedurali.

Dal punto di vista dell'impianto normativo, infine, si rappresenta che la presente proposta di legge si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità che intende perseguire la legge, prima tra tutte quella di riconoscere e sostenere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, favorirne e promuoverne lo sviluppo oltre che promuovere un modello di cooperazione sociale quale strumento privilegiato per l'attuazione delle politiche attive del lavoro che abbiano l'obiettivo di coniugare sviluppo, solidarietà e coesione sociale.

L'articolo 2 definisce le cooperative sociali in conformità con la disciplina statale vigente e ne individua l'ambito operativo costituito, da una parte, dalla gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo, dall'altra, da quelle che provvedono alla gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui all'articolo 3, comma 1, nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli.

L'articolo 3 individua quali sono le persone che, ai fini della norma in esame, possano essere definite in condizioni di svantaggio.

L'articolo 4 istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali che si compone di tre sezioni. La "sezione A" in cui sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e quelli finalizzati all'inserimento lavorativo; la "sezione B" dove sono iscritte le cooperative le cui attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e la "sezione C" in cui iscritti i consorzi di cooperative. Nel medesimo articolo è anche previsto che l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula di convenzioni con la Regione, con le società "in house", con gli enti pubblici dipendenti e/o strumentali, con le aziende e con gli enti del servizio sanitario regionale, con le aziende dei servizi alla persona (ASP), con gli enti locali singoli o associati, nonché per accedere ai benefici comunque denominati disposti dalla Regione in favore delle cooperative sociali.

L'articolo 5 disciplina la gestione dell'albo, prevedendo che la stessa venga affidata alla Camera di commercio di Roma che vi provvede attraverso la stipula di un'apposita convenzione con la Regione. Un successivo provvedimento della Giunta regionale dovrà stabilire le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dell'albo nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

L'articolo 6 disciplina i requisiti di carattere generale per l'iscrizione all'albo e stabilisce, in particolare, quelli di carattere speciale che devono essere posseduti dalle cooperative che richiedono l'iscrizione alla sezione B.

L'articolo 7 disciplina le ipotesi in cui viene disposta la cancellazione dall'albo.

L'articolo 8 stabilisce i principi comuni per l'affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali. Tra questi, in particolare, il rispetto delle norme del contratto di categoria e delle norme generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti possano riconoscere una maggiorazione del punteggio negli affidamenti nelle ipotesi di impiego di una percentuale maggiore del trenta per cento di persone svantaggiate, di persone in condizione di fragilità sociale, di soluzioni organizzative del lavoro innovative e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.

L'articolo 9, nel rispetto della disciplina comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, stabilisce che le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a cooperative sociali di cui alla sezione B dell'albo, ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità nel contesto di programmi di lavoro protetti.

L'articolo 10 prevede alcuni importanti interventi di natura economica in favore delle cooperative sociali per la realizzazione di specifici progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio anche attraverso la riserva, in favore delle cooperative sociali, di una quota, tra il cinque ed il dieci per cento, dell'importo annuo complessivo dei contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Lo stesso articolo prevede, inoltre, di erogare un contributo annuale, nella misura prevista con apposita deliberazione della Giunta regionale, in favore delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale nonché per eventuale supporto alla gestione dell'albo o per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove cooperative sociali.

L'articolo 11 prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di apposite linee guida per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali, relativamente alla

gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale e per i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

L'articolo 12 prevede l'istituzione della consulta regionale sulla cooperazione sociale con la finalità di favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio. La consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di politiche sociali ed è composta dai rappresentanti delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

L'articolo 13 istituisce il fondo per le cooperative sociali con una dotazione complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 14 disciplina le modalità con le quali il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della legge sotto il profilo dell'attuazione degli interventi programmati e dell'impatto della spesa in relazione ai beneficiari.

L'articolo 15 prevede l'abrogazione della legge regionale 24/1996.

L'articolo 16 disciplina la fase transitoria, prevedendo l'applicazione della disciplina posta dalla citata l.r. 24/1996 in attesa della piena operatività del nuovo sistema di gestione dell'albo a cura della Camera di commercio di Roma.

L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, composta da 17 articoli, detta disposizioni in materia di cooperazione sociale, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. In particolare, la PL provvede a:

- a) disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e le attività dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario nonché le attività di formazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in condizione di fragilità sociale e nell’ottica di favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi e del lavoro;
- b) determinare le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, ai sensi della l.r. n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche e della legge n. 328/2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche;
- c) dettare indirizzi e criteri operativi in materia di affidamento di servizi alle cooperative sociali;
- d) disciplinare l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’albo regionale delle cooperative sociali;
- e) disciplinare il funzionamento della Consulta regionale per la cooperazione sociale.

La cooperativa sociale è una particolare forma di cooperativa a mutualità prevalente, finalizzata alla realizzazione di servizi alla persona (di tipo A) o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (di tipo B). Introdotta e regolata dalla legge n. 381/1991 e dal d.lgs. n. 112/2017 in quanto impresa sociale, la cooperativa sociale persegue l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone. Come detto, si dividono in due tipi:

- le cooperative finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari e educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo (di tipo A);
- le cooperative per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in condizione di fragilità sociale (di tipo B).

A differenza degli altri tipi di cooperative, le cooperative sociali possono avere anche soci volontari (al massimo la metà dei soci lavoratori) e, nel caso delle cooperative di tipo B, devono avere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati (anche associati) e, in generale, possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Quanto sopra (oltre al bilancio sociale delle cooperative e alla possibilità di dotarsi di un codice etico e di comportamento) è disciplinato nell’ambito degli artt. da 1 a 3 della PL, mentre gli artt. dal 4 al 7 sono relativi all’Albo regionale delle cooperative sociali, istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali ai sensi dell’articolo 9 della l. n. 381/1991. Nell’albo, quindi, si distingue una sezione A (per le cooperative finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo), una sezione B (per le cooperative per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in condizione di fragilità sociale) e una sezione C (nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, ex art. 8 della l. n. 381/1991).

L’iscrizione all’Albo, la cui gestione è affidata, tramite apposita convenzione, alla Camera di Commercio di Roma, è condizione necessaria (per le cooperative sociali e i consorzi aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio) per la stipula delle convenzioni con la Regione, con le società “in house”, con gli enti pubblici dipendenti e/o strumentali, con le aziende e con gli enti del SSR, con le ASP, con gli enti locali singoli o associati, nonché per accedere ai benefici comunque denominati disposti dalla Regione in favore delle cooperative sociali. Le modalità e le procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione dell’albo sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei requisiti previsti all’art. 6.

Gli artt. 8 e 9 dispongono in riferimento all’affidamento di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali (tenuto conto delle linee guida previste all’art. 11 della PL), mentre l’art. 10 è relativo ai contributi regionali – da assegnare sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale – per le cooperative sociali o loro consorzi iscritti all’albo e per gli enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti all’albo (nell’ambito delle politiche per l’incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei loro consorzi). Inoltre, sono previste delle percentuali di riserva per le cooperative sociali di tipo B per favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

Un contributo specifico della Regione, annualmente determinato con apposita deliberazione, è assegnato alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo facenti parte della Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all’art. 12, per le attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per l’eventuale supporto alla gestione dell’albo nonché per l’attività di sostegno per lo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali. È vietato cumulare contributi regionali e/o di altri enti pubblici per lo stesso progetto o iniziativa.

L’art. 12, come anticipato, disciplina la Consulta regionale sulla cooperazione sociale, la cui finalità è favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, indicandone composizione, funzione e durata. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Ad oggi, e fino al termine della legislatura (ai sensi dell’art. 16, c. 3, della PL), opera la consulta costituita con DPRL n. T00216/2023.

L’art. 14 reca le clausole valutative, mentre l’art. 15 dispone l’abrogazione della l.r. n. 24/1996 (Disciplina delle cooperative sociali), fermo restando che restano salve le iscrizioni all’albo disposte ai sensi della

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

legge predetta e, fino alla completa trasmigrazione dei dati dalla piattaforma informatica della Regione Lazio “ARTeS” (Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio) al sistema informatico in uso presso la Camera di Commercio di Roma per la gestione dell’albo di cui all’art. 5 e alla piena operatività del medesimo, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla l.r. 24/1996 (art. 16, c. 1). Ed ancora, alle convenzioni e agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale continuano ad applicarsi, fino alla loro conclusione, le disposizioni di cui alla l.r. 24/1996, così come, nelle more dell’adozione delle linee guida di cui all’art. 11 della PL, le convenzioni che si intendono stipulare e gli affidamenti che si intendono aggiudicare in favore delle cooperative sociali restano disciplinati dalle disposizioni della l.r. 24/1996 fino alla loro conclusione.

Infine, l’art. 13 contiene le disposizioni finanziarie mediante le quali sono puntualmente indicati gli oneri (qualificati e quantificati) ed i mezzi di copertura per farvi fronte, nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, in riferimento alle disposizioni concernenti:

- a) la gestione dell’Albo regionale delle cooperative sociali, da affidare tramite convenzione alla Camera di Commercio di Roma (art. 5);
- b) l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti a cura, rispettivamente, delle cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo e degli enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti all'albo, in qualità di soci operatori, al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei loro consorzi (art. 10, c. 1);
- c) l’erogazione di un contributo (determinato annualmente con apposita DGR) alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per eventuale supporto alla gestione dell’albo nonché per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali (art. 10, c. 6).

La partecipazione alla Consulta di cui all’art. 12 è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*


La quantificazione degli oneri di parte corrente derivanti dalla PL in oggetto, pari a complessivi euro 3 milioni, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è stata effettuata tenendo conto della morfologia degli oneri previsti, delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente in materia e delle disponibilità del bilancio regionale vigente, a valere sul fondo speciale di parte corrente. Relativamente a quest’ultimo aspetto, è opportuno precisare che il finanziamento per la PL in oggetto risulta preordinato nell’ambito dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai sensi dell’allegato n. 15 di cui

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 24/2023 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026).

Gli elementi disponibili per la quantificazione prendono spunto dal numero delle cooperative sociali attualmente registrate sul database dell'albo regionale (3.200) e dalla necessità di garantire un sostegno in favore del mondo dell'impresa sociale, di cui le cooperative fanno parte di diritto ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, dato il peso economico e occupazionale e la rilevanza sociale di questo particolare fenomeno imprenditoriale.

Dai rilevamenti ISTAT (censimento statistico istituzioni no profit attive, anno 2020) e dai dati del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS, anno 2023) – in cui le cooperative sociali sono iscritte quali imprese sociali, fermo restando che la qualifica derivante dal RUNTS è aggiuntiva e l'iscrizione, seppur automatica (poiché le cooperative sono iscritte al registro delle imprese), non genera automatismo per l'iscrizione all'Albo regionale che, tra l'altro, prevede ulteriori requisiti e diverse procedure istruttorie¹ – si osserva: a) una leggera flessione a livello nazionale del numero delle cooperative sociali (dato ISTAT: circa 15 mila, -3,3% rispetto al 2019; dato RUNTS: oltre 19 mila attive); b) un aumento del numero dei dipendenti impiegati (oltre 461 mila +1,0%, praticamente il 53% di tutti i dipendenti occupati nel mondo no profit). La Sicilia è la regione con il numero più elevato di cooperative sociali, seguita per numerosità soprattutto dalla Lombardia, dalla Campania e dal Lazio (in queste quattro regioni è concentrato il 48% delle cooperative sociali italiane).




Fonte: CNR-Ircres, Direzione Pianificazione, Studi e Valutazione e Missione Innovazione Maggio 2020 (dati integrati da più fonti)


¹ Si precisa che le due iscrizioni (RUNTS e Albo) sono gestite in modo parallelo e non coincidente e danno accesso a benefici e contributi diversi (es.: procedure di appalto, affidamento, accreditamenti per i servizi sociosanitari, per i quali è necessaria la qualificazione di cooperativa sociale e l'iscrizione all'albo regionale).

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Sempre a livello nazionale, più del 50% delle cooperative sociali svolgono attività finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo (di tipo A), anche se, nel centro Italia, c’è una prevalenza delle cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B).



Il valore della produzione delle cooperative sociali (dati AIDA-Bureau Van DijkTab, 2019) porta un dato complessivo nazionale del fatturato pari a oltre 15,7 mld di euro, per quanto la quota più elevata si concentri in Lombardia (3,2 mld di €, il 20,1% del totale), seguita dall’Emilia Romagna (2,3 mld di €, 14,7%), dal Piemonte (1,7 mld di €, 11%), dal Veneto (1,4 mld di €, 8,9%) e dal Lazio (1,2 mld di €, 7,8%). Il grafico seguente riporta, in maniera aggregata, il numero delle cooperative sociali, il valore della produzione e il numero degli addetti nelle cooperative (fonte: Area studi Legacoop, ottobre 2019).



Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Da quanto sopra, dunque, emerge come nel Lazio, in rapporto al panorama nazionale, le cooperative sociali svolgano un ruolo di peso nella creazione di benessere economico e sociale per la comunità e come, grazie alla valorizzazione delle vocazioni produttive attraverso una gestione più sostenibile e “umana”, abbiano acquisito un’importanza strategica nei processi di sviluppo territoriale, all’interno della più ampia categoria delle imprese sociali. Un ruolo, quello delle cooperative sociali, che si esplica, principalmente, nella collaborazione con la PA finalizzata alla realizzazione di politiche pubbliche dal contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, nonché nell’ambito delle attività di formazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. A maggior ragione in una fase storica caratterizzata da eventi epocali (pandemia, conflitti internazionali, crisi economiche, invecchiamento e denatalità, cambiamenti climatici, trasformazione digitale, ecc.), ove il contesto in rapido mutamento può essere terreno fertile per un aumento delle disuguaglianze e dei divari sociali.

Premesso quanto sopra, il sostegno regionale complessivo è stato quantificato in euro 3 milioni, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, suddiviso come segue.

A fronte delle disposizioni di cui all’articolo 5 (tenuta e gestione da parte della Camera di Commercio di Roma dell’albo regionale delle cooperative sociali, previa stipula di apposita convenzione), è stato quantificato un costo pari a complessivi euro 150 mila per il triennio 2024-2026 (50 mila euro all’anno). Tale stima si basa sulle spese per le convenzioni già stipulate con la Regione per interventi analoghi (es. tenuta e gestione del Registro delle imprese Artigiane), tenuto conto delle circa 3.200 cooperative già registrate sul database dell’albo regionale delle cooperative sociali, per le quali è necessario assicurare le attività istruttorie ai fini dell’iscrizione all’albo e al mantenimento della stessa. Il compenso di 50 mila euro annui copre gli oneri di gestione relativi al personale (un istruttore a tempo pieno ed una quota parte del responsabile di struttura), allo sviluppo del software, alla logistica.

A fronte delle disposizioni di cui all’articolo 10, c. 1 (erogazione di contributi per la realizzazione di progetti presentati dalle cooperative sociali e finalizzati a rafforzare la cooperazione sociale sul territorio regionale), è stato quantificato un costo pari a complessivi euro 7,95 milioni, per il triennio 2024-2026 (2,65 mln di euro all’anno). Tale stima si basa sui dati finanziari storici relativi agli interventi realizzati dalla Regione in favore delle cooperative sociali, ai sensi della l.r. n. 24/1996 (D.G.R. n. 996/2019 e D.G.R. n. 872/2020²), concernenti, in particolare:

- l’incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;

² La D.G.R. n. 872/2020 ha previsto l’assegnazione di contributi per l’erogazione dei contributi, per la realizzazione dei progetti – presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all’albo regionale - per il sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate che possa perdurare nel tempo e che presenti caratteri innovativi nell’ambito dell’inserimento lavorativo, ai sensi della l.r. n. 24/1966 e coerentemente con quanto previsto dall’art. 21 della l.r. n. 11/2016, relativo alle politiche per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. I contributi, assegnati a copertura di progetti dal costo massimo di 100 mila euro, sono stati ripartiti annualmente nel rispetto delle seguenti percentuali: 40% alle cooperative sociali che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, iscritte nella “sezione A” dell’Albo regionale; 60% destinato alle cooperative sociali che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte nella “sezione B” dell’Albo regionale; 10% delle risorse assegnate ad ognuna delle sezioni suindicate destinate ai consorzi iscritti nella “sezione C” dell’Albo regionale.

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

- il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo;
- la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori;
- l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate.

Negli anni dal 2019 al 2023 sono stati stanziati complessivi euro 5,2 milioni per 60 cooperative (circa 85 mila euro a progetto), a fronte di oltre 80 cooperative ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse.

A fronte delle disposizioni di cui all'articolo 10, c. 6 (erogazione di contributi alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per eventuale supporto alla gestione dell'albo nonché per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali), è stato quantificato un costo pari a complessivi euro 900 mila, per il triennio 2024-2026 (300 mila euro all'anno). Trattasi, in particolare, di risorse da destinare alle associazioni di cooperative proporzionalmente più rappresentative sul territorio regionale per attività di comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale, per il supporto informativo alla gestione dell'albo regionale, per il sostegno finalizzato allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali. Tali rappresentanze sono identificate in quelle facenti parti della Consulta regionale della cooperazione sociale, attualmente composta (ai sensi del DPRL n. T00216/2023) da: Associazione Generale Cooperativa Italiana – A.G.C.I. LAZIO, Confcooperative Lazio, Legacoop Lazio, Unione Europea delle Cooperative – Lazio, Unione Nazionale Cooperative Italiane – UNCI Lazio e UN.I.COOP. – Associazione Unione Regionale Lazio. La stima, considerata una quota pari a 50 mila euro ad associazione e la cui finalizzazione verrà stabilita ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, è stata effettuata sulla base di progetti simili attuati dagli Enti del Terzo Settore, finanziati a livello comunitario, nazionale e regionale a valere su bandi ed avvisi che, per attività simili a quelle previste dalla PL, coinvolgono professionalità e risorse umane per la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività finanziate e per l'acquisto di beni e servizi a supporto dell'organizzazione e gestione degli interventi³.

Complessivamente, dunque, la quantificazione delle risorse regionali è pari a euro 9 milioni a valere sul triennio 2024-2026 (3 mln di euro all'anno), anche se, è opportuno precisarlo, le cooperative sociali possono partecipare a qualsiasi intervento finanziario regionale, nazionale e comunitario, destinato alle imprese sociali o agli operatori economici del settore sociosanitario e del lavoro (fermo restando il divieto previsto dalla PL di cumulo in capo alla medesima cooperativa di contributi pubblici per medesimi interventi o iniziative). Ad esempio, in quanto imprese sociali e in qualità di Enti del Terzo Settore (iscritte

³ Il calcolo dei costi orari per le risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi è desunto dagli atti adottati a livello nazionale e a livello regionale per la rendicontazione e la gestione degli enti finanziati, nello specifico Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e determinazioni dirigenziali G04128 del 28/03/2023, G02582 del 27/02/2023 adottate da Regione Lazio (rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi).

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

di diritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), le cooperative sociali possono partecipare agli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE+) riguardanti gli operatori di mercato che perseguono obiettivi come il potenziamento del tessuto produttivo territoriale, il rafforzamento delle competenze ai fini della lotta alla disoccupazione, la formazione professionale, l’incentivazione ad assumere lavoratori svantaggiati e con disabilità per favorire l’inclusione socio-lavorativa, il rafforzamento della rete degli operatori dei servizi per il lavoro (orientamento professionale, accompagnamento al lavoro, consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e persone con disabilità. Inoltre, in qualità di PMI, le cooperative sociali possono partecipare agli interventi FESR relativi al sostegno dell’imprenditorialità, dell’internazionalizzazione delle PMI e della loro digitalizzazione, o agli interventi in materia di agricoltura sociale.

Per le stesse motivazioni, le cooperative sociali beneficiano storicamente dei finanziamenti gestiti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra questi, ad esempio, quelli derivanti dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione), che rispondono a una serie di esigenze multisettoriali quali la tutela della salute di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità al rafforzamento dell’integrazione sociale, l’attivazione di servizi innovativi di formazione linguistica, il monitoraggio permanente sui percorsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana. Senza dimenticare anche le risorse del PNRR nei campi socio-sanitario, istruzione e formazione, inclusione sociale. Tutti ambiti di naturale intervento per la cooperazione sociale che si fa parte attiva delle progettualità finanziate.

Ed ancora le cooperative sociali, per missione, statuto e finalità perseguite, possono partecipare trasversalmente a tutti gli interventi sostenuti da leggi regionali che abbiano come finalità il rafforzamento del tessuto imprenditoriale, il sostegno ai servizi socio-sanitari, la tutela del commercio, in particolare quello equo e solidale (l.r. n. 22/2019), la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura sociale, il lavoro e la formazione, ecc.. Da sottolineare, infine, quanto stabilito dalla recente manovra fiscale regionale (articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4), ai sensi della quale, *“per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.”.*

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nell’allegato n. 15 di cui all’articolo 3 della l.r. n. 24/2023, concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da approvare durante l’esercizio

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

finanziario 2024, sono previsti euro 3.000.000,00, di parte corrente, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, in favore della PL recante disposizioni in materia di cooperative sociali.

Coerentemente con quanto sopra, la norma finanziaria dispone l’istituzione del “Fondo regionale per il sostegno alle cooperative sociali” all’interno del programma 08 della missione 12, titolo 1, con uno stanziamento complessivo pari a euro 3.000.000,00, a valere su ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026. Le risorse del fondo derivano dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020, che, al momento dell’adozione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria stabilita ai sensi della l.r. n. 24/2023.

Stante la già rappresentata trasversalità delle attività realizzate dalle cooperative sociali e la possibilità per queste di accedere ad altre e ulteriori forme di finanziamento (comunitarie, statali e regionali), nella norma finanziaria si è ritenuto opportuno evitare un richiamo al concorso di altre risorse che sarebbe risultato troppo generico.

Infine, si evidenzia che l’abrogazione della l.r. n. 24/1996 (fermo restando quanto previsto dalle disposizioni transitorie ex art. 16 della PL), comporterà l’annullamento delle voci di spesa relative alla legge predetta che resteranno iscritte in bilancio per la sola gestione dei residui (capp. U0000H41961 e “derivati”).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano oneri a carico del bilancio regionale come di seguito rappresentati.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.000.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.000.000,00
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.000.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.000.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 9.000.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-

Proposta di legge regionale concernente: “Nuove norme in materia di cooperazione sociale”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “*Ragioneria generale*”

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Giuseppe Schiboni)